Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 8 settembre 1955 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada Cavallerizza-bivio Barsente, in provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 luglio 1954, n. 6, con la quale il Consiglio provinciale di Bari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale Cavallerizza-bivio Barsente;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 642;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada Cavallerizza-bivio Barsente, in provincia di Bari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1955
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 42

(4627)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da San Felice, per Marzano, a Capriglia, con diramazione alla statale n. 88-bis, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, n. 664, con la quale la Deputazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da San Felice, per Marzano, a Capriglia, con diramazione alla statale n. 88-*bis*;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 706;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da San Felice, per Marzano, a Capriglia, con diramazione alla statale n. 88-*bis*, in provincia di Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1955
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 44

(4631)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1955.

Approvazione dell'elenco dei Comuni danneggiati da terremoti per i quali sono applicabili le disposizioni della legge 19 maggio 1955, n. 188.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 marzo 1955, n. 188, riguardante l'autorizzazione della spesa di complessive L. 500.000.000 per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche, e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì;

Ritenuto che, in base all'art. 1, primo comma, della legge stessa è necessario determinare, ora, i Comuni danneggiati dai terremoti verificatisi nelle località anzi specificate;

Visto il risultato degli accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il sottoindicato elenco dei Comuni colpiti dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche, e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

Provincia di Varese

Varese

Provincia di Cremona

Cremona

Provincia di Pavia

1. Pavia
2. Voghera
3. Bornasco
4. Belgioioso
5. Filighera
6. Stradella
7. Marzano
8. Torrevecchia Pia
9. San Zenone Po
10. Zerbo
11. Calvignano
12. Vidigulfo
13. Landriano
14. Chignolo Po
15. Calignano
16. Bascapè
17. Varzi
18. Santa Margherita Staffora
19. Menconico
20. Pregola
21. Certosa di Pavia

Provincia di L'Aquila

1. L'Aquila
2. Barete
3. Cagnano
4. Campotosto
5. Calascio
6. Capitignano
7. Castel del Monte
8. Lucoli
9. Montereale
10. Pizzoli
11. Santo Stefano di Sessanio
12. Scoppito
13. Barisciano
14. Poggio Picenze
15. Ofena
16. Villa Santa Lucia

Provincia di Teramo

1. Ancarano
2. Campli
3. Canzano
4. Civitella del Tronto
5. Colonnella
6. Controguerra
7. Corropoli
8. Cermignano
9. Sant'Egidio alla Vibrata
10. Sant'Omero
11. Teramo
12. Torano Nuovo
13. Torricella Sicura
14. Valle Castellana
15. Bellante
16. Notaresco
17. Silvi
18. Basciano
19. Morrodoro
20. Nereto
21. Cortino
22. Cellino Attanasio
23. Rocca Santa Maria
24. Montorio al Vomano
25. Mosciano Sant'Angelo
26. Pietracamela
27. Roseto degli Abruzzi
28. Pineto
29. Castiglione Messer Raimondo
30. Atri
31. Colledera
32. Castellalto
33. Castel Castagna
34. Montefino
35. Tossicia
36. Crognaleto
37. Tortoreto
38. Fano Adriano
39. Giulianova
40. Penna Sant'Andrea
41. Isola del Gran Sasso
42. Bisenti
43. Arsita
44. Castelli
45. Castilenti

Provincia di Ascoli Piceno

1. Acquasanta
2. Acquaviva Picena
3. Altidona
4. Amandola
5. Appignano del Tronto
6. Arquata del Tronto
7. Ascoli Piceno
8. Belmonte Piceno
9. Campofilone
10. Carassai
11. Castel di Lama
12. Castignano
13. Castorano
14. Colli del Tronto
15. Comunanza
16. Cossignano
17. Cupramarittima
18. Falerone
19. Fermo
20. Folignano
21. Force
22. Francavilla d'Este
23. Grottammare
24. Grottazzolina
25. Lapedona
26. Magliano di Tenna
27. Maltignano
28. Massa Fermana
29. Massignano
30. Monsampolo del Tronto
31. Monsampietrangeli
32. Monsampietro Morico
33. Montalto Marche
34. Montappone
35. Montedinove
36. Montefalcone Appennino
37. Montefiore dell'Aso
38. Montefortino
39. Montegallo
40. Montegiberto
41. Montegiorgio
42. Montegranaro
43. Monteleone di Fermo
44. Montelparo
45. Montemonaco
46. Monteprandone
47. Monterinaldo
48. Monterubbiano
49. Monturano
50. Montevidon Combatte
51. Montevidon Corrado
52. Montottone
53. Moresco
54. Offida
55. Ortezzano
56. Palmiano
57. Pedaso
58. Petritoli
59. Ponzano di Fermo
60. Porto San Giorgio
61. Porto Sant'Elpidio
62. Rapagnano
63. Ripatransone
64. Roccafluvione
65. Rotella
66. San Benedetto del Tronto
67. Sant'Elpidio a Mare
68. Santa Vittoria in Matenano
69. Servigliano
70. Spinetoli
71. Smerillo
72. Torre San Patrizio
73. Venarotta

Provincia di Macerata

1. Acquacanina
2. Appignano
3. Apiro
4. Bolognola
5. Belforte sul Chienti
6. Castel Raimondo
7. Cessapalombo
8. Comurano
9. Caldarola
10. Castel Sant'Angelo
11. Corridonia
12. Cingoli
13. Camerino
14. Civitanova Marche
15. Camporotondo
16. Esanatoglia
17. Fiordimonte
18. Fiuminata
19. Fiastra
20. Gualdo
21. Gagliole
22. Loro Piceno
23. Macerata
24. Montefano
25. Morrovalle
26. Mogliano
27. Montecassiano
28. Montecavallo
29. Monte San Giusto
30. Montelupone
31. Monte San Martino
32. Montecosaro
33. Matelica
34. Muccia
35. Pollenza
36. Pievetorina
37. Pievebovigliana
38. Penna San Giovanni
39. Poggio San Vicino
40. Porto Civitanova
41. Pioraseo
42. Petriolo
43. Potenza Picena
44. Porto Recanati
45. Recanati
46. Ripe San Ginesio
47. Serravalle del Chienti
48. San Severino
49. Sarnano
50. San Ginesio
51. Serrapetrona
52. Sant'Angelo in Pontano
53. Sefro
54. Tolentino
55. Treia
56. Visso
57. Urbisaglia
58. Ussita

Provincia di Forlì

1. Rocca San Casciano
2. Civitella di Romagna
3. Galeata
4. Santa Sofia
5. Meldola
6. Dovadola
7. Predappio
8. Premilcuore

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1955
Registro n. 31, foglio n. 43

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 8011/3.C in data 4 maggio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Simonini Silvio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Intiglietta Giulio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Simonini Silvio è sostituito con il sig. Intiglietta Giulio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(4393)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1955.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile di Carovane e Cooperative di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate Carovane e Cooperative di facchini e ippotrasportatori sono determinati come segue:

Agrigento:

Carovana caricatori e scaricatori « Maria SS. di Porto Salvo » di Porto Empedocle: n. giornate 26, decorrenza 1° marzo 1954.

Arezzo:

Carovana facchini e portabagagli Stazione ferroviaria di Arezzo: n. giornate 26, decorrenza 1° aprile 1954;

Carovana facchini di Sestino: n. giornate 14, decorrenza 14 dicembre 1953;

Carovana facchini di Montevarchi: n. giornate 18, decorrenza 1° giugno 1953;

Carovana facchini « Labor » di Montevarchi: n. giornate 15, decorrenza 5 febbraio 1954.

Benevento:

Carovana barrocciai e mulattieri del comune di Apice: n. giornate 26, decorrenza 1° agosto 1953;

Carovana mulattieri di Monterocchetta: n. giornate 26, decorrenza 2 gennaio 1954;

Carovana mulattieri di San Giorgio la Molara: numero giornate 26, decorrenza 8 febbraio 1954;

Carovana ippotrasportatori di Pannarano: n. giornate 26, decorrenza 5 marzo 1954.

Bolzano:

Società cooperativa facchini di Merano: periodo aprile-ottobre: n. giornate 25; restanti mesi dell'anno: n. giornate 12, decorrenza 1° aprile 1954.

Brescia:

2ª Carovana facchini di Orzinuovi: n. giornate 20, decorrenza 1° giugno 1954;

Carovana facchini di Quinzano d'Oglio: n. giornate 24, decorrenza 1° giugno 1954;

Carovana facchini di Alfianello: n. giornate 15.

Brindisi:

Libera carovana ippotrasportatori di Francavilla Fontana: n. giornate 22;

Carovana ippotrasportatori di Villa Castelli: n. giornate 20.

Campobasso:

Carovana ippotrasportatori di Boiano: n. giornate 20, decorrenza 15 aprile 1954.

Chieti:

Libera carovana facchini di Lanciano: n. giornate 26;

Libera carovana facchini « San Michele » di Vasto: n. giornate 26.

Firenze:

Carovana facchini « Il Pino » di Firenze: n. giornate 25, decorrenza 1° aprile 1954;

Carovana facchini « Pignone » di Firenze: n. giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1954;

Carovana scaricatori e cernitori immondizie Firenze: n. giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1954;

Carovana facchini « Romito » di Prato: n. giornate 25, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Libertà » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Dei Tre » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Alfa » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini ambulanti di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Unione » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Stella » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Rodilfi » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954;

Carovana facchini « Volante » di Prato: n. giornate 15, decorrenza 18 marzo 1954.

Forlì:

Gruppo carrettieri Marecchia di Poggio Berni: numero giornate 18.

Latina:

Carovana facchini « La Portuale » di Ponza: numero giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1954.

Lecce:

Carovana facchini « F. Capece » di Maglie: n. giornate 19;

Carovana facchini « Fanin » di Galatone: n. giornate 23;

Carovana ippotrasportatori « San Carlo » di Acquarica del Capo: n. giornate 20;

Carovana ippotrasportatori di Soleto: n. giornate 20;

Carovana ausiliari del traffico « San Francesco » di Casarano: n. giornate 23.

Milano:

Carovana facchini di Abbiategrasso: n. giornate 16, decorrenza 25 settembre 1953;

Cooperativa lavoratori carico e scarico merci bagagli presso Scali ferroviari Porta Vittoria, Romana, Rogoredo e ditte private Milano: n. giornate 14, decorrenza 15 maggio 1953.

Padova:

Carovana caricatori e scaricatori di Maserà: n. giornate 20;

Carovana facchini « La Veloce » Mercato ortofrutticolo di Padova: n. giornate 18, decorrenza 1° giugno 1954;

Carovana facchini lavoratori ortofrutticoli di Padova: n. giornate 18;

Carovana caricatori e scaricatori di Battaglia Terme: n. giornate 25, decorrenza 1° maggio 1954;

Carovana caricatori e scaricatori di Abano Terme: n. giornate 18;

Carovana facchini « L'Intrepida » di Padova: n. giornate 15.

Parma:

Carovana facchini di San Prospero: limitatamente ai periodi 1° marzo-31 maggio e 16 giugno-31 agosto di ciascun anno: decorrenza 1° maggio 1954.

Reggio Calabria:

Carovana facchini « La Concordia » di Reggio Calabria: n. giornate 24, decorrenza 1° febbraio 1954.

Roma:

Cooperativa Roma Scalo Ostiense Roma: n. giornate 15, decorrenza 1° agosto 1953;

Cooperativa del Mercato Civitavecchia: n. giornate 24, decorrenza 2 febbraio 1953;

Cooperativa facchini « Tirreno » di Civitavecchia: n. giornate 20;

Cooperativa « T.E.R.T » Trasporti bagagli esterni Roma Termini: n. giornate 26, decorrenza 1° marzo 1949.

Rovigo:

Carovana autonoma facchini di Bottrighe: n. giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1954.

Sassari:

Carovana facchini « Santa Maria » di Sassari: n. giornate 22.

Taranto:

Carovana facchini « La Rinascente » di Massafra: n. giornate 26;

Carovana facchini « Nicola Leone » di Laterza: n. giornate 15, decorrenza 1° ottobre 1953.

Udine:

Carovana facchini di Sesto al Reghena: n. giornate 22, decorrenza 1° marzo 1954;

Carovana facchini « La Tarvisiana » di Bosco Verde di Tarvisio: n. giornate 15, decorrenza 1° aprile 1953.

Venezia:

Cooperativa controllori merci al porto di Venezia: n. giornate 26, decorrenza 1° ottobre 1952;

Carovana facchini « Nuova Italia » di Chioggia: n. giornate 18, decorrenza 1° luglio 1954.

Verona:

Carovana facchini Caprino Veronese: n. giornate 16;

Carovana lavoratori barcari di Belfiore: n. giornate 19.

Vicenza:

Cooperativa fra combattenti « Cesare Battisti » facchinaggio di Vicenza: n. giornate 26, decorrenza 1° aprile 1954.

Viterbo:

Carovana facchini di Blera: n. giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1954;

Carovana facchini di Grotte di Castro: limitatamente al periodo giugno-febbraio: n. giornate 15, decorrenza 1° giugno 1953.

Art. 2.

La decorrenza segnata a fianco di ciascuna Cooperativa indica la data di applicazione dei nuovi periodi medi sopracitati. Per le Cooperative per le quali non è indicata alcuna decorrenza, il provvedimento è operante dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1955

p. *Il Ministro*: SEDATI

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1955.

Aggregazione dell'Istituto di previdenza assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli al settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Decreta:

L'Istituto di previdenza assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli è aggregato al settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 10 agosto 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(4659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in La Maddalena (Sassari).

Con decreto commissariale n. 370.24005.73.3.62426 in data 28 giugno 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di La Maddalena (Sassari), di un'area edificatoria, della superficie di mq. 580, sita in La Maddalena, indicata nel catasto comunale alla partita 1308, foglio 14, n. 739 *sub* 1/2, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4639)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Medicina (Bologna).

Con decreto commissariale n. 370.24005.13.5 in data 28 giugno 1955, si è provveduto a revocare il decreto commissariale n. 370.24005.13/5.63808, in data 14 gennaio 1954 e si è autorizzata l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione, disposta dal comune di Medicina (Bologna), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1846 sita in Medicina, indicata nel catasto comunale a pag. 33, foglio 162, mappali 228/*C*, 229/*A* e 230/*C*, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4621)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area edificatoria sita in Pumenengo (Bergamo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.12.9/62976 in data 29 luglio 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Pumenengo (Bergamo), di un'area edificatoria della superficie di mq. 920, indicata nel catasto comunale alla partita n. 1717/*C*, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio.

(4622)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca in un tratto dei torrenti Lucido e Catenella (Massa Carrara)

Nel tratto del torrente Lucido e precisamente da 200 metri a monte della diga costruita dalla Società Walton, fino al ponte in curva delle Ferrovie dello Stato e nel tratto del canale della Catenella, dal suo sbocco nel torrente Lucido, fino a 200 metri a monte, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

(4641)

Divieto di pesca in un tratto dei torrenti Ceno e Lecca (Parma)

Nel tratto del torrente Ceno e precisamente dalla diga di Pieve, sita nel comune di Bardi, al molino di Scopolo, sito nel comune di Bedonia, e nel tratto del torrente Lecca e precisamente dal molino Lecca alla confluenza con il torrente Ceno, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

(4642)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	277477	Puorro Genoveffa di Francesco, nubile, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino) .	350 —
Rendita 5 % (1935)	171031	Romano Maria Concetta fu Soccorso moglie di Santoro Felice Antonio, dom. in Avellino, con vincolo dotale , ,	1035 —
Pr. Ric. 5 % Serie 125ª	8083	Lamagna Luigi fu Vincenzo, dom. in Ottaviano (Napoli), vincolato per cauzione	1450 —
Pr. Ric. 5 % Serie 23ª	3662	Lamagna Luigi fu Vincenzo, dom. in Napoli, vincolato per cauzione	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 16 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 7 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,83	624,80	624,82	624,83	624,79	624,82	624,82	624,83	624,83	624,83
$ Can.	633,20	633,50	633 —	633,25	633,05	633,30	632,90	633,25	633,25	633,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,50	145,77	145,795	145,78	145,80	145,80	145,795	145,79	145,80
Kr. D.	89,85	89,90	90 —	89,85	89,81	89,85	89,88	89,86	89,85	89,85
Kr. N.	86,90	87,10	87 —	86,88	86,92	86,90	86,90	86,88	86,88	86,85
Kr. Sv.	120,78	120,30	120,80	120,77	120,75	120,78	120,78	120,77	120,77	120,75
Fol.	164,35	164,50	164,40	164,39	164,31	164,35	164,37	164,39	164,39	164,35
Fr. B.	12,50	12,50	12,495	12,50	12,47	12,47	12,495	12,50	12,50	12,40
Fr. Fr.	178,56	178,55	178,57	178,56	178,52	178,57	178,53	178,56	178,56	178,55
Fr. Sv. acc.	142,90	143 —	142,89	142,90	142,81	142,90	142,90	142,90	142,90	142,90
Lst.	1737 —	1736,75	1736,80	1737 —	1736,70	1736,74	1736,77	1737 —	1737 —	1737 —
Dm. occ.	148,63	149 —	148,66	148,66	148,61	148,62	148,64	148,66	148,65	148,62

Media dei titoli del 7 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,925
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	92,475
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,50
Id. 5 % 1936	93,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,825
1 dollaro Can.	633,075
1 Fr. Sv. lib.	145,797
1 Kr. Dan.	89,865
1 Kr. Norv.	86,89
1 Kr. Sv.	120,775
1 Fol.	164,38
1 Fr. bel.	12,497
100 Fr. Fr.	178,545
1 Fr. Sv. acc.	142,90
1 Lst.	1736,885
1 Marco ger.	148,65

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Nuova Lido », con sede in Roma, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 agosto 1955, la Società cooperativa edilizia « Nuova Lido », con sede in Roma, costituita con atto 25 gennaio 1947 del notaio dott. Raoul Guidi, è stata sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Mariani.

(4643)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1955, il dott. Michele Cardinale è nominato commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola (Foggia), per il periodo dal 1° agosto 1955 al 31 dicembre 1955, in sostituzione del sig. Michele Giordano.

(4647)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito esplosivi di Valle Impero (Borgomaro).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 68 del 17 febbraio 1955, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito esplosivi di Valle Impero, della superficie di mq. 58.675, in comune di Borgomaro.

(4661)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sannazzaro Piero fu Giovanni, già esercente in Valenza Po, via Trieste n. 12.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 284-AL.

(4619)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a tredici posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (gruppo C, grado 12°), nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1098, concernente la disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche di igiene sociale e dell'arte ausiliaria in puericultrice;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683, che istituì il ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, concernente l'approvazione del regolamento sulle norme ed i programmi degli esami di concorso delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella seconda guerra mondiale delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la dichiarazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra del 4 maggio 1955, n. P.A.G. 9/2937;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, nonchè diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle vigenti disposizioni;

B) aver compiuto gli anni 21 e non oltrepassato gli anni 40, alla data del presente decreto.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

2) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate o invalide di guerra, mutilate od invalide della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Le candidate già colpite dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

3) a quarantaquattro anni nei riguardi delle decorate al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti 1) e 3), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei riguardi di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegata civile statale di ruolo, ivi comprese quelle dei ruoli speciali transitori, o che si trovino a prestare servizio di ruolo in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente a norma dell'art. 19 della legge 19 luglio 1940, n. 1098;

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparate a cittadine dello Stato le italiane non residenti nel territorio nazionale e coloro per le quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e le impiegate di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alle Prefetture anzidette le domande nel termine fissato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le aspiranti devono dichiarare nelle domande:

a) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti, che pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del presente decreto.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, annotate delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente, oppure mutilata o di invalida per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate od invalide di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate od invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certi

ficato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine che furono deportate dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

Le profughe dei territori di confine che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Le aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le concorrenti, utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a fare pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 40° anno di età.

Le concorrenti, le quali, pure avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale su carta da bollo da L. 200 del casellario giudiziale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo originale di studio o copia notarile di esso, debitamente legalizzati.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, la candidata presenterà il certificato di studio, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

h) originale o copia debitamente legalizzata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

i) copia dello stato matricolare (servizio civile), con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) copia su carta da bollo da L. 200, del foglio matricolare per le combattenti.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 5.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui le aspiranti devono essere provviste alla data del bando di concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 8.

Gli esami constano di prove scritte e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati, agli ammessi al concorso, a cura dell'Amministrazione.

Art. 9.

Le prove scritte sono due e riguardano:

1) L'assistenza sanitaria e sociale.

2) Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro e le tossicosi.

La prova orale comprende:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale; legislazione sanitaria.

3) Nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

1) da un ispettore generale medico, presidente;

2) da un funzionario di gruppo *A* di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) da un ispettore generale medico o da un medico provinciale di 1ª classe;

4) da un libero docente di igiene presso le Università;

5) da un rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e dieci punti per la prova orale.

Sono ammesse alla prova orale le concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

La Commissione compilerà la graduatoria delle candidate che avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di precedenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 14.

La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza delle concorrenti, da presentarsi da parte delle interessate, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione esaminatrice.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, potranno essere attribuiti alle candidate del presente concorso dichiarate idonee con maggior numero di voti, dopo quelle comprese nella classifica delle vincitrici.

Art. 15.

Le vincitrici del concorso, comprese coloro che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno confermate in servizio previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelle che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1955,
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 6

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO DI ESAME

I. — *L'assistenza sanitaria e sociale.*

A) L'assistenza sanitaria sociale:

1) L'assistenza sociale nei tempi moderni e l'assistenza sanitaria sociale nell'organizzazione nazionale italiana.

Rapporti dell'assistenza sanitaria con tutte le organizzazioni sanitarie e civili della Nazione.

2) L'assistente sanitaria nell'organizzazione statale italiana.

3) Compiti, doveri dell'assistente sanitaria. Azione polivalente dell'assistente sanitaria.

4) Compito speciale dell'assistente sanitaria in caso di epidemie, calamità, ecc.

5) L'assistente sanitaria nel tempo di mobilitazione o di guerra.

6) Nozioni sulla legislazione sanitaria italiana. Provvidenze sanitarie per la difesa della salute: valore, significato e portata.

B) L'assistenza domiciliare:

1) Nozioni di igiene con particolare riguardo all'assistenza domiciliare.

Aria Composizione ed importanza dell'aria per la vita. Inquinamento e viziamento dell'aria e necessità di rinnovamento negli ambienti confinanti e nelle stanze degli ammalati. Nozioni di climatologia.

Acqua Importanza fisiologica ed igienica dell'acqua. Modi di approvvigionamento e cautele per la difesa igienica della potabilità dell'acqua. Provvista domestica dell'acqua.

Possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta ed inquinata.

Suolo Importanza igienica del suolo. Terreni umidi e paludosi. Necessità di evitare gli inquinamenti del suolo. Rimozione dei materiali di rifiuto (spazzature) e allontanamento delle immondizie. Fognatura domestica.

Abitazione Igiene della casa e delle abitazioni collettive. Casa e malattie. Requisiti circa l'orientamento, la cubatura, il disimpegno, la ventilazione, il riscaldamento, la illuminazione ed i servizi igienici.

Requisiti della camera da letto e della cucina.

Norme pratiche di pulizia domestica.

Alimentazione - Nozioni elementari sull'alimentazione. Alimenti e loro classificazione. Valore nutritivo e valore economico. Digeribilità dell'alimento. Razioni alimentari del sano. Adulterazione e sofisticazioni più comuni. Alterazione e conservazione degli alimenti. Dispense e requisiti di esse. Difesa degli alimenti dalle mosche.

Lavoro fisico e mentale - Danni determinati dall'eccessivo lavoro.

Requisiti degli ambienti di lavoro. Necessità del riposo. Effetti degli esercizi fisici. Educazione fisica.

Vestiario Suoi requisiti igienici.

2) L'importanza dell'opera di assistenza sanitaria nella profilassi delle malattie infettive e sociali a domicilio. L'assistente sanitaria ed il suo compito di assistenza generalizzata. Contegno e condotta a domicilio.

La visita domiciliare. L'inchiesta domiciliare. Condizioni di vita domestica. Condizioni igieniche della casa. Condizioni di convivenza del malato. Condizioni economiche della famiglia. Studio dell'ambiente popolare. Consigli pratici alle famiglie.

Accertamenti sullo stato di salute delle persone conviventi. Profilassi delle malattie infettive e croniche. Preparazione della camera del malato e suo isolamento. Misure per impedire la diffusione del contagio.

Proposta di provvedimenti in rapporto alle condizioni locali di convivenza.

3) Assistenza rionale e sue finalità.

Assistenza del malato povero a domicilio (malato acuto, contagioso, cronico). Assistenza ai familiari conviventi e provvedimenti di ordine igienico, sociale e domestico. L'assistente sanitaria ed il suo rapporto col medico condotto. Medicina e sussidi. Ospedalizzazione. L'assistente sanitaria ed il suo rapporto con le istituzioni di beneficenza e previdenza sociale.

4) Assistenza rurale. Caratteristiche speciali dell'assistenza nelle campagne.

C) Propaganda

Valore della propaganda, suoi mezzi, sua tecnica. Visita domiciliare.

Modo di rivolgersi alle persone secondo le età, il sesso, le condizioni sociali; alle collettività scolastiche, operaie, industriali, ecc.

L'opera di propaganda per combattere le malattie infettive in genere, riferendosi alle più gravi.

Propaganda nella lotta contro la tubercolosi, la malaria, gli esantemi infantili.

Propaganda per l'allevamento e l'igiene infantile.

Igiene personale. Igiene scolastica e igiene domestica: la casa, gli alimenti, il guardaroba di famiglia.

Igiene di lavoro. Assicurazioni sociali. Propaganda per la profilassi e la cura delle malattie mentali, per combattere la delinquenza e l'alcoolismo.

Doveri dei cittadini. Doveri religiosi. Doveri familiari.

D) Organizzazione della lotta contro le malattie infettive e sociali:

1) Nozioni sulle finalità medico-sociali degli enti preposti alla lotta contro le malattie infettive e sociali.

2) Attività che tali enti sono chiamati a svolgere.

3) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie infettive acute.

4) Istituti e legislazione per la lotta contro la tubercolosi.

5) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie veneree.

6) Istituti e legislazione per la lotta contro il tracoma.

7) Istituti e legislazione per la lotta contro i tumori maligni.

8) Istituti e legislazione per la lotta contro la malaria.

9) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie mentali.

10) Istituti e legislazione per la lotta contro l'alcoolismo.

11) Legislazione sulle malattie del lavoro.

12) Assistenza alla maternità ed infanzia. Istituzioni. Legislazione.

13) Assistenza scolastica.

E) Previdenza ed assicurazione sociale.

Concetto fondamentale della previdenza. Sua differenziazione dal concetto di assistenza.

Assicurazioni obbligatorie e facoltative. La loro applicazione in rapporto all'età ed al lavoro. Le principali branche assicurative e le assicurazioni sociali in Italia.

Organizzazione amministrativa nel campo delle leggi sulla previdenza. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'Ispettorato del lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione di maternità. Disposizioni e contributi. Sussidi e prestazioni sanitarie.

Assistenza sanitaria scolastica curativa e preventiva (colonie climatiche, ecc.).

L'assicurazione invalidità e vecchiaia. Concetto della invalidità. Persone soggette all'obbligo assicurativo. Contributi. Pensioni. Controversie. Prevenzioni e cura della invalidità.

L'assicurazione infortuni. Concetto dell'infortunio. Contributi. Cure. Indennità. Varie specie e misure della indennità nei casi di invalidità al lavoro. Obbligo delle cure. Autolesionismo e simulazione.

L'assicurazione infortuni in agricoltura. Organi che la gestiscono. Prevenzioni degli infortuni. Valore dell'elemento umano nel determinismo degli infortuni.

Le mutue sanitarie.

F) Assistenza alla maternità ed infanzia.

Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.

Sviluppo dell'assistenza della maternità e dell'infanzia in Italia.

Legislazione per la tutela delle madri e dei fanciulli, ed istituzione dell'Opera nazione per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Distinzione tra azione protettiva e azione assistenziale propriamente detta superamento della concezione caritativa. Profilassi igienico-sanitaria, prevenzione morale.

Ordinamento e funzionamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Organizzazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia al centro ed alla periferia. Gli organi dell'Opera. La Federazione provinciale ed i Comitati di patronato. Funzionamento di tali organi. Rapporto con altre istituzioni di assistenza e di previdenza.

Assistenza prenatale (consultori ostetrici, refettori. Istituti di maternità). Assistenza postnatale (consultori pediatrici, dispensari di latte, asili nido, collocamento presso allevatori od istituti, asili infantili, ecc.).

Assistenza fanciulli e adolescenti sani (ricovero presso istituti o collocamento presso famiglie). Profilassi antitubercolare. Assistenza ai minorenni abbandonati, traviati e delinquenti (centri di osservazione per minorenni, consultori di medicina pedagogica).

Assistenza alle madri nubili ed agli illegittimi. Protezione della maternità, dell'infanzia e del lavoro, nell'educazione morale, nella vita sociale.

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle visitatrici dipendenti dai Comitati di patronato, le funzioni delle visitatrici addette agli ambulatori ostetrici e a consultori infantili, le funzioni delle visitatrici nella profilassi antitubercolare infantile, la vigilanza sui minorenni abbandonati presso famiglie o istituti, la vigilanza sui minori di 14 anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori.

Assistenza alla gestante.

Nozioni sul processo di gravidanza. Igiene della gravidanza. Cure e profilassi prenatali. Rapporto fra lavoro e gravidanza. Malattie acute infettive e gravidanza. Malattie croniche e gravidanza. Malattie proprie della gravidanza (tossicosi gravidiche, albuminuria, esclampsia, edemi). Anomalie della gravidanza (placenta previa, gravidanza estrauterina).

Compiti dell'assistente sanitaria nella sorveglianza delle donne gravide; visite a domicilio (consigli per la visita ostetrica, esami urine, alimentazione, pulizia).

Preparazione dell'ambiente per il parto. Assistenza al parto e prime cure alla puerpera. Infezione puerperale e sue profilassi. Nozioni sui tumori degli organi genitali.

Assistenza alla maternità (refettori materni, cliniche ginecologiche, ecc.).

Puericultura e nozioni di pediatria.

Prime cure al neonato: cordone ombelicale, cicatrice ombelicale, bagno, pulizia alla bocca e degli occhi, cure agli immaturi, ai prematuri, agli asfittici.

Ittero fisiologico dei neonati. Desquamazione.

Metodi di vestire il lattante. Culla.

Accrescimento normale del lattante e sviluppo psichico. Dentizione, suoi disturbi. Igiene della bocca, del naso, dell'orecchio e dell'occhio.

L'alimentazione del bambino, allattamento materno e sua importanza, cause che lo impediscono. Allattamento naturale mercenario, a domicilio del bambino e a domicilio della nutrice. Impedimenti all'allattamento del seno. Allattamento misto e allattamento artificiale. Composizione chimica del latte (di donna, di mucca, di capra, ecc.). Diluizioni, razioni alimentari e calorimetria. Vari tipi di latte in polvere e preparazione del latte (albuminato Babeurre, ecc.), farine lattee, diastasate, amido-diastasate. Svezzamento e prime pappe.

I disturbi dell'apparato digerente del bambino lattante; dispepsie, gastrite e gastroenterite, manifestazioni e pericoli.

Lo sviluppo somatico del bambino dalla nascita al quinto anno di età e sviluppo psichico normale.

Malattie dei neonati: paralisi ostetrica dell'arto superiore; morbo di Parrot; ernia ombelicale; sepsi; tetano del neonato; sclerodermia e sclerema.

Malattie degli organi e dei sensi (otiti, congiuntiviti) e loro cura.

Malattie esantematiche (decorso, cura, profilassi): morbillo, rosolia, scarlattina, varicella, vaiolo, vaioloide.

Malattie infettive, difterite, pertosse, parotite, meningite tubercolare, cerebrospinale, epidemica, poliomielite.

Tubercolosi della prima infanzia e sue forme; sifilide ereditaria.

Rachitismo; idrocefalo; adenoidismo.

Spasmofilia; tetania; corea minor.

Cistite; enuresi notturna.

Principali malattie delle ghiandole a secrezione interna riguardanti l'infanzia; adenopatie.

Vaccinazione antivaiolosa; antidifterica, antitubercolare.

G) Assistenza scolastica.

L'edificio scolastico: aule; spogliatoi; corridoi; refettori e cucina; ricreatorio; palestra coperta: impianti igienici (acqua potabile, cessi, docce); ventilazione e riscaldamento; illuminazione.

Arredamento scolastico; banco (requisiti, misure, e tipi principali).

Conseguenze dannose dei banchi irrazionali; tavola nera; quadri murali.

La pulizia ordinaria della scuola.

L'assistenza sanitaria scolastica quale opera di prevenzione sociale; l'insegnamento dell'igiene nelle scuole; la educazione igienica degli scolari: le buone abitudini. Compiti del maestro. Medico scolastico ed assistente sanitaria.

L'esame medico individuale dello scolaro; ambulatorio scolastico (strumentario; dinamometro, ecc.).

Lo sviluppo somatico e mentale del fanciullo, durante l'età della frequenza alla scuola. Statura. Peso. Rapporti fra statura e peso e tra le varie parti del corpo nei due sessi. Capacità toracica e forza muscolare. Coefficienti di sviluppo. Influenza mentale delle ghiandole endocrine. Cenni sullo sviluppo mentale. Psicotecnica.

L'accertamento delle condizioni di salute. Debolezze costituzionali in genere. Deperimento organico, anemia, cefalea, emorragie nasali, respirazione a bocca aperta, voce nasale, adenoidismo, difetti di linguaggio, posizioni abitualmente asimmetriche del corpo, deformazioni della colonna vertebrale, deambulazioni irregolari.

Difetti dell'udito e della vista (vizi di refrazione, strabismo), blefariti, congiuntiviti, tracoma, otiti, ozena, stomatiti, gengiviti, afte, carie dentarie, alito cattivo, impetigene, vulvovaginiti, tic nervoso.

Malattie infettive (morbillo, scarlattina, rosolia, vaiolo, vaioloide, varicella, difterite, pertosse, parotite, influenza, dissenteria, tifo).

Vaccinazione antivaiolosa, antidifterica, antitifica.

Tubercolosi, sifilide. Profilassi delle malattie trasmissibili nelle scuole. Malattie da parassiti; pediculosi, scabbia, tigna favosa, tricofizia.

Registro sanitario e cartella medica biografica individuale.

Vigilanza igienica, pulizia e disinfezione ordinaria e straordinaria delle aule, ispezioni mediche ordinarie e straordinarie. Chiusura temporanea delle classi e delle scuole. Frequenza condizionata.

Regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole.

Opera di assistenza scolastica. Ambulatori scolastici. Scuole speciali per infermi cronici (tracomatosi, tubercolotici). Scuole all'aperto. Classi differenziali. Refezione scolastica. Dopo scuola. Ricreatori. Educatori. Colonie di vacanza e colonie climatiche (temporanee e permanenti). Patronato scolastico.

L'educazione fisica giovanile.

Pericoli della promiscuità e relativa vigilanza.

I compiti dell'assistente sanitaria nell'assistenza e profilassi nelle scuole e a domicilio degli scolari, con particolare riguardo alla profilassi delle malattie infettive.

II. — *Le malattie infettive acute e le malattie sociali. Le malattie del lavoro e le tossicosi.*

A) Malattie infettive acute.

1) Concetti generali sulle infezioni. Agenti patogeni.

Sorgenti di infezione. il malato, i portatori convalescenti e sani, gli animali infetti.

Modi di eliminazione e di diffusione dei germi patogeni.

Durata in vita dei germi patogeni nell'ambiente esterno; germi labili e germi resistenti. Agenti naturali di sterilizzazione.

2) Vie di penetrazione dei germi nell'organismo sano.

Mezzi con i quali si effettua la trasmissione. Veicoli inanimati ed animali. Ospiti intermedi.

3) Concetti generali sui mezzi di profilassi.

Denunzia ed accertamento diagnostico dei casi.

Isolamento domiciliare ed ospedaliero.

4) Disinfezione: disinfezione in corso di malattia e disinfezione terminale. Tecnica della sterilizzazione, della asepsi, delle disinfezioni e della antisepsi. Preparazione dei più comuni disinfettanti.

5) Difesa contro gli insetti trasmettitori di malattie.

Disinfestazione.

6) Concetti generali sull'immunità.

Siero e vaccino. Profilassi. Vaccinazioni jenneriane, antidifteriche, antitifiche, antitubercolari. Siero antidifterico, antitetanico, ecc.

7) Miglioramento dell'ambiente fisico e sociale quale mezzo di profilassi indiretta.

8) Forme di profilassi individuale. Rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizione.

9) Igiene personale: tenore di vita igienica e formazione della coscienza igienica individuale e collettiva: educazione sanitaria; propaganda.

10) Eziologia, periodo di incubazione, modo di diffusione, durata della contagiosità e profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, varicella, vaiolo e vaioloide, tifo esantematico e dermotifo, difterite, pertosse, parotite, meningite cerebro-spinale epidemica, poliomielite, febbre tifoide e paratifoide, dissenteria bacillare e amebica, febbre ondulante, tubercolosi, sifilide e malattie veneree, malaria, anchilostomiasi.

11) I provvedimenti per la difesa dalle malattie trasmissibili. Denunzia e ricerca dei malati; accertamenti delle diagnosi; inchieste domiciliari ed epidemiologiche; norme per la profilassi nei casi di malattie infettive e contagiose. Servizi pubblici di disinfezione.

Laboratori provinciali di igiene e profilassi. Assistenza ospedaliera ai malati contagiosi.

B) Malattie infettive di importanza sociale.

Tubercolosi:

1) La tubercolosi come malattia clinica.

2) La psicologia particolare del tubercoloso e delle famiglie.

3) Il bacillo di Koch. Sue caratteristiche. Veicoli di trasmissione, modo di penetrazione nell'organismo umano per inoculazione, per inalazione, per ingestione. Via di diffusione: linfatica, sanguigna. Localizzazioni varie. Tubercolosi polmonare. Forme chiuse e forme aperte. Predominio delle forme polmonari sulle altre forme tubercolari. Le varie forme di cura. La predisposizione di terreno organico. La predisposizione di ambiente. La predisposizione di condizioni familiari e sociali.

4) La tubercolosi come malattia sociale. Decorso della malattia. Considerazione sulla importanza del problema. Mortalità per tubercolosi in Italia. Le età più colpite. Danno sociale. Influenza delle professioni, delle condizioni di ambiente domestico e di lavoro.

5) Disposizioni di legge su cui si impernia la lotta antitubercolare. Assicurazione obbligatoria. Assistenza alle persone a carico del paziente. Consorzi provinciali antitubercolari. Istituzioni per la lotta contro la tubercolosi. Dispensari antitubercolari, loro organizzazione e loro funzione quali centri di azione assistenziale e profilattica. Sanatori. Ospedali.

6) Profilassi:

a) misure dirette contro il bacillo per impedirne la diffusione. Sterilizzazione e disinfezione.

b) Misure dirette a modificare il terreno organico.

c) Misure dirette a modificare l'ambiente di vita individuale (familiare e collettiva), sociale (risanamento urbano); vigilanza sugli operai nelle fabbriche (igiene del lavoro), a migliorare l'alimentazione (vigilanza sulle carni ed il latte). Preventori. Colonie climatiche profilattiche, temporanee e permanenti. Istituti elioterapici. Ospizi marini. Vaccinazione antitubercolare.

d) Importanza della diagnosi precoce e della profilassi nell'età infantile.

Sifilide:

Quadro patologico (manifestazioni primarie, secondarie, terziarie, localizzazioni, contagiosità), in rapporto ai compiti dell'assistenza sanitaria. Indizi che possono far sospettare l'infezione. Importanza delle reazioni sierologiche diagnostiche.

Gravità del pericolo venereo per la salute individuale e per la integrità della popolazione. Intervento statale. Vigilanza sanitaria sul meretricio. Provvidenze assistenziali e profilattiche. Cura gratuita delle malattie veneree e della sifilide nei dispensari celtici sussidiati dallo Stato. Cura gratuita ospedaliera delle forme contagiose di tali malattie a carico dello Stato. Profilassi della sifilide da baliatico e relative disposizioni vigenti.

Blenorragia:

Quadro clinico; contagio; conseguenza sulla salute individuale e specialmente sulle funzioni riproduttive; sterilità; lotta antiblenorragica.

Tracoma:

Il tracoma come malattia sociale. Manifestazioni iniziali. Complicazioni ed esiti. Periodi di contagiosità. Norme per l'accertamento. Fattori che favoriscono la diffusione del tracoma. Danno sociale. Distribuzione geografica del tracoma in Italia. Intervento dello Stato nella lotta contro il tracoma. Ente provinciale antitracomatoso. Dispensari antitracomatosi. Sale ospedaliere per tracomatosi. Scuole o classi speciali per fanciulli tracomatosi. Sussidi dello Stato per la lotta contro il tracoma.

Lebbra:

Varie forme cliniche. Norme e indizi che servono di guida alla assistente sanitaria.

Cenni sulla diffusione della lebbra in Italia. Importazioni di casi e focolai endemici. Provvidenze legislative. Cura e profilassi domiciliare. Reparti ospedalieri lebbrosi.

Malaria:

Nozioni cliniche ed epidemiologiche.

Morbilità e mortalità per malaria in Italia. Danno sociale. Disposizioni di legge dirette a combattere la malattia. Zone malariche. Comitato provinciale antimalarico. Chinino di Stato e preparati sussidiari. Obbligo della Provincia per la somministrazione gratuita a coloni ed operai che lavorano in zona malarica. Campagna antimalarica epidemica ed interepidemica. Organizzazione della campagna antimalarica. Vigilanza sui lavoratori migranti e per i grandi lavori agricoli Ambulatori, dispensari, sanatori antimalarici.

La cura dei malarici. La profilassi dei sani. Le zanzare malarigene e le loro abitudini di vita. Difesa meccanica delle abitazioni contro le zanzare. Cattura delle alate. Concetto della piccola bonifica. Lotta antilarvale. Bonifica e colonizzazione. Mezzi di lotta antianofelica.

Necessità di una rigorosa disciplina nella lotta contro la malaria.

Tecnica degli strisci di sangue e della goccia spessa per la ricerca microscopica del parassita malarico.

Istruzione e propaganda antimalarica nelle campagne.

C) Malattie non infettive di importanza sociale:

Tumori maligni:

Nozioni sui tumori e sul cancro in ispecie. Localizzazioni importanti. Mortalità per tumori maligni ed andamento di essa negli anni.

Distribuzione geografica in Italia. Aumento della mortalità per cancri.

Metodi di lotta. La diagnosi precoce. Indizi che possono far sospettare una manifestazione cancerigena e necessità dell'accertamento diagnostico ai fini di un intervento tempestivo. Cure. Risultati ottenuti dalle cure.

L'azione dello Stato nella lotta contro i tumori maligni. Centri per diagnosi precoce, per l'assistenza ai malati e per la cura dei tumori maligni. Ospedali speciali. Istituti di Roentgen e radiumterapia.

Diabete:

Nozioni sul diabete. Diabete mellito e diabete ipofisario; glicosuria; glicemia; dispensari antidiabetici; alimentazione del diabetico, terapia insulinica.

Reumatismo e cardiopatie:

Nozioni sulle varie forme di reumatismo. Reumatismo articolare acuto e reumatismi cronici. Cardiopatie di origine reumatica. Profilassi del reumatismo. Dispensari per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie.

Malattie mentali:

Il malato di mente e le malattie mentali; quadro generale delle varie malattie mentali. Significato delle denominazioni rispettive; principali manifestazioni. Pericoli e conseguenze. Epilessia e psicosi epilettiche. Demenza precoce. Demenza paralitica. Demenza senile. Le psicosi alcooliche. Psicosi maniaco-depressiva. Isterismo. L'alienazione mentale ed i suoi segni fondamentali: allucinazione, confusione mentale, la mania, la depressione, l'impulso, la sitofobia, il negativismo, la demenza.

Cause dell'aumento delle malattie mentali. Influenza della sifilide e dell'alcoolismo.

Ricovero dell'alienato. Assistenza nei reparti di osservazione di agitati, di tranquilli. I doveri dell'infermiera.

Leggi sui manicomi e sugli alienati. Obbligo delle Provincie di provvedere all'assistenza degli alienati.

L'assistenza famigliare e l'assistenza manicomiale (manicomi pubblici e privati; manicomi giudiziari e manicomi criminali). Consultorio per malattie mentali. Profilassi delle malattie mentali.

La neuropsichiatria infantile:

1) Nomenclatura e classificazione dei deficienti: cerebropatici; biopatici; biocerebropatici; fanciulli psicopatici e nevropatici.

Deficienti morali: anormali, sensoriali e falsi anormali.

2) Caratteri fisici e fisiologici dei deficienti; sviluppo somatico generale; atipie morfologiche; stigme degenerative; sintomi neurologici di focolaio. L'epilessia. I disturbi della loquela.

Sintomi a carico degli organi interni e del sistema vegetativo.

3) Caratteri psichici dei deficienti. Lo sviluppo psichico generale in rapporto all'età. Caratteri psicologici generali e particolari dei deficienti. Vari tipi di mentalità.

4) Intelligenza e la sua valutazione. La scala metrica di Binet Simon ed il quoziente intellettuale. I reattivi di De Sanctis e i gradi di insufficienza mentale. Riconoscimento degli anormali.

5) Organizzazione, assistenza dei fanciulli anormali e deficienti.

D) Malattie del lavoro.

Nozioni generali di patologia professionale, provvidenze legislative e norme di profilassi riguardanti le principali malattie professionali.

Cenni storici e sviluppi della medicina del lavoro.

Igiene del lavoro.

Ambienti di lavoro. Danni derivanti dal viziamento dell'aria, dalla temperatura, dall'umidità, dall'ambiente, dalla luce naturale ed artificiale.

Qualità di lavoro: *a*) danni derivanti dalle cause fisiche (elettricità, calore, pressione atmosferica, rumori, scuotimenti, traumi, posizioni viziose, polveri, antracosi, silicosi; *b*) danni derivanti da cause chimiche in genere, particolarmente dal piombo, mercurio, arsenico, fosforo, antimonio, solfuro di carbonio; *c*) danni derivanti da microrganismi e parassiti (carbonchio, anchilostomiasi).

Profilassi contro i danni determinati dalle cause fisiche, chimiche e parassitarie e igiene del lavoro.

Polveri, gas, fumi e vapori, pericoli e mezzi di difesa.

Norme generali di prevenzione. Igiene del lavoratore.

Rumori e odori. Mezzi personali di protezione contro polveri, gas e rumori (abiti, occhiali, maschere).

Cenni di legislazione sulle malattie del lavoro e sulle assicurazioni.

Assistenza sociale alle malattie del lavoro; servizio sanitario negli stabilimenti industriali; spogliatoi; refettori; locali di riposo; dormitori; sale di allattamento; presepi; asili infantili.

Consultori di orientamento professionale.

Leggi di prevenzione delle malattie dei lavoratori. Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Legge sul riposo settimanale. Orario di lavoro notturno. Legge sulla risocoltura.

Regolamento generale sull'igiene del lavoro.

E) Tossicosi.

Alcoolismi:

Alcoolismo acuto e cronico. Manifestazioni viscerali (fegato, apparato circolatorio ecc.). Manifestazioni nervose. Alterazioni psichiche.

Danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza. Necessità dell'intervento statale. Misure di polizia concernenti la vendita del vino e delle bevande alcooliche. Limitazione del numero degli spacci e dell'orario di vendita. Disposizioni penali contro l'ubriachezza. Divieto di vendere vino e alcoolici e di somministrarne nei collegi ai fanciulli di età inferiore ai 16 anni. Provvedimenti di ordine agricolo-industriale diretti ad accrescere la produzione ed il consumo delle uve da tavola e la lavorazione delle uve in prodotti non alcoolici (sciroppi ecc.). Propaganda antialcoolica. Istituti per la cura degli alcoolizzati.

Oppio ed alcaloidi derivati:

Il morfinismo.

Cocaina.

Alterazioni psichiche.

Legislazione sugli stupefacenti.

Roma, addì 24 giugno 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(4623)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 30 dicembre 1954, n. 849, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e i decreti di modifica n. 849 del 15 marzo 1955, e n. 17792 del 27 giugno 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Marconi prof. Federico, primario medico dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;

Oietti prof. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;

Faraglia dott. Leonardo, medico condotto.

Segretario:

Tumbiolo dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4612)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 30 dicembre 1954 n. 849, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e i decreti di modifica n. 849 del 15 marzo 1955, e n. 17792 del 27 giugno 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Petronio prof. Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Pascali dott. Silvio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Martini Antonia, ostetrica condotta.

Segretario:

Serpentini dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4604)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici, indetto con decreto Ministeriale 16 marzo 1954.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 16 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1954, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 26 maggio 1954, n. 120, con il quale veniva indetto un concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1954, registro n. 21, foglio n. 95, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme per la concessione dei benefici agli orfani di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento degli esami;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria:

1. Ricceri Cesare . . . . punti 17 —
2. Falchieri Franco . . » 15 —
3. Cantaluppi Mario . » 14,50
4. Varese Renato . . » 14,20
5. Tarantino Luigi . » 14,10
6. Marchini Tonino . » 14 —
7. Cimatti Ruggero » 13,90
8. Sabatini Vittorio . . » 13,86
9. Mortaro Evelino . » 13,80
10. Sabatini Benito . » 13,75
11. Gioia Aldo » 13,66
12. Mengarelli Andrea . . . . . » 13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del predetto concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Ricceri Cesare punti 17 —
2. Falchieri Franco » 15 —
3. Mortaro Evelino, combattente » 13,80
4. Mengarelli Andrea, orfano di guerra . » 13 —

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i candidati:

1. Cantaluppi Mario . . punti 14,50
2. Varese Renato . » 14,20
3. Tarantino Luigi . . . » 14,10
4. Marchini Tonino . . . . » 14 —
5. Cimatti Ruggero . . . . » 13,90
6. Sabatini Vittorio . . . » 13,86
7. Sabatini Benito . . » 13,75
8. Gioia Aldo » 13,66

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1955

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1955
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 325

(4591)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 39(12)P.I/a3 in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1955 al registro n. 58 bilancio Trasporti, foglio n. 140, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattro posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 14 del decreto Ministeriale di bando;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19 e 20 ottobre corrente anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1955

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1955
Registro n. 63 bilancio Trasporti, foglio n. 154

(4682)

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 161(12)P.I/a3 in data 6 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, al registro n. 60 bilancio Trasporti, foglio n. 174, con il quale è stato indetto il concorso per esami a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 14 del decreto Ministeriale di bando;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1955

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1955
Registro n. 63 bilancio Trasporti, foglio n. 155

(4683)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 17360 del 12 luglio 1955, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 21164 del 31 dicembre 1952, modificato con successivo decreto prefettizio n. 2568 del 13 giugno 1953;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Monte San Savino (Montagnano-Alberoro), Bibbiena (2ª), Subbiano (unica), Castel San Niccolò (2ª);

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Tiezzi Alberigo: Monte San Savino (Montagnano-Alberoro);
Lucaccini Alberto: Bibbiena (2ª);
Ripoli Renzo: Subbiano (unica);
Dini Luigi: Castel San Niccolò (2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 29 agosto 1955

Il prefetto: CASO

(4625)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 3 maggio 1955, con il quale il dott. Gallosti Kramer di Francesco è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Burcei;

Vista la deliberazione n. 12 del 21 giugno 1955, adottata dal Consiglio comunale di Burcei, relativa alla nomina del dott. Gallosti Kramer a titolare della predetta condotta medica;

Considerato che il predetto sanitario dev'essere dichiarato rinunciatario per non aver assunto servizio nel termine stabilito, come da nota del comune di Burcei in data 16 luglio 1955;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato, il dott. Corda Eugenio di Antonio Maria è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Burcei.

Il sindaco del comune di Burcei è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 6 agosto 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(4579)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.